

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli (1278), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
COVI (<i>Repubb.</i>)	3, 5, 10 e <i>passim</i>
DI LEMBO (<i>DC</i>), relatore alla Commissione	3, 4, 8 e <i>passim</i>
FABI RAMOUS (<i>PDS</i>)	9
MASIELLO (<i>PDS</i>)	5, 9, 10 e <i>passim</i>
MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	4, 9, 12 e <i>passim</i>
MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno	27, 28
PINTO (<i>DC</i>)	26, 27, 28
PREIONI (<i>Lega Nord</i>)	4, 9, 11 e <i>passim</i>
ROSCIA (<i>Lega Nord</i>)	2, 4, 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**«Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli» (1278), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1278.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 20 luglio scorso, nel corso della quale si era svolta la discussione generale.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole, senza osservazioni, nè condizioni, della Commissione bilancio.

Deve essere ancora illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premessi che le società commerciali sono tenute per disposizioni del Codice civile ad iscriversi nel Registro delle imprese;

visto l'articolo 99 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni trasitorie;

impegna il Governo:

a dare attuazione al registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile entro 6 mesi dall'approvazione del disegno di legge n. 1278;

a predisporre apposito decreto a norma dell'articolo 99 del citato regio decreto eliminando la duplicazione tra Camera e commercio e cancelleria commerciale presso il tribunale, evitando inutili perdite di tempo e duplicazioni di oneri per le imprese commerciali».

0/1278/1/2

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

ROSCIA. Signor Presidente, l'ordine del giorno da noi presentato è teso ad impegnare il Governo alla attuazione del registro delle imprese bloccata da ben 51 anni, pur essendo prevista espressamente da una norma del codice civile. Attualmente, in questo ambito, suppliscono le cancellerie commerciali presso i tribunali che però, a nostro avviso, rappresentano un doppione, dal momento che i cittadini debbono fornire le medesime informazioni (gli atti costitutivi, le variazioni principali riguardanti le società e così via) anche alle Camere di commercio.

Ora, con il provvedimento in esame si intenderebbe eliminare questo doppio passaggio rendendo finalmente operativo il Registro

delle imprese che in realtà, però - come ho già detto - è già previsto dal codice civile da 51 anni!

Quindi, allo stato dei fatti, non esistono alternative, per cui o si decide che tale istituto non ha più nessuna utilità e conseguentemente nasce l'esigenza di modificare in tal senso il codice civile, oppure entro pochi mesi si deve provvedere alla attuazione del codice eliminando in materia la doppia competenza della camera di commercio e della cancelleria commerciale. Infatti, permanendo l'assetto attuale, le imprese commerciali, i contribuenti ed i cittadini in genere continueranno a subire i disagi di cui ho riferito.

Ritengo, altresì, che l'attuazione del registro delle imprese si allinei con l'attuale tendenza di sburocratizzazione, di *deregulation*, ai fini di una sempre maggiore semplificazione degli adempimenti.

COVI. Signor Presidente, desidero ricordare - come ho già avuto modo di fare nel corso delle scorse sedute - che attualmente in Parlamento sono in fase di esame alcuni disegni di legge (compreso il provvedimento di riforma delle camere di commercio, attualmente in discussione presso la Commissione industria della Camera dei deputati) volti a favorire l'istituzione del registro delle imprese secondo quanto previsto dal codice civile; tali provvedimenti stanno però incontrando difficoltà nell'*iter* di approvazione, pertanto invitiamo il Governo affinché si impegni a sollecitarne l'esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono favorevole alla prima parte dell'ordine del giorno concernente l'impegno del Governo a dare attuazione al registro delle imprese previsto dall'articolo 2188 del codice civile, entro sei mesi dall'approvazione del disegno di legge n. 1278.

Per ciò che riguarda la seconda parte, ritengo che non si possa arrivare a una modifica del codice civile, a meno che non si intenda snaturare il ruolo del registro delle imprese rispetto a quello delle ditte presso le camere di commercio. Infatti, come ho già detto in altre occasioni, il registro delle ditte presso le camere di commercio svolge una funzione di carattere amministrativo e fiscale, sostanzialmente diversa da quella che dovrebbe ricoprire il registro delle imprese, ossia di pubblicità costitutiva per le società per azioni e dichiarativa per le altre società. In precedente occasione ho anche ricordato che la dottrina ha dibattuto a lungo, prima dell'emanazione del nuovo codice civile, questo problema, cioè se il registro delle imprese dovesse essere affidato alle camere di commercio oppure alla cancelleria presso il tribunale. Considerato il ruolo che deve svolgere il registro delle imprese (ed in effetti svolge) di pubblicità e di presunzione assoluta di conoscenza di determinati atti, allora sembrò opportuno privilegiare i tribunali. In conclusione, signor Presidente, poichè ritengo che non si debba modificare questo sistema, dichiaro di essere contrario alla seconda parte dell'ordine del giorno.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, dichiaro di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Roscia, il relatore ha espresso parere favorevole sulla prima parte dell'ordine del giorno da lei presentato, mentre si è dichiarato contrario alla seconda parte. Intende ritirarla oppure insiste per la votazione?

ROSCIA. Signor Presidente, vorrei far rilevare che ritengo non sia necessario il varo di una legge apposita per l'istituzione del registro delle imprese. Infatti, tale istituzione rientra nei compiti dell'Esecutivo a cui spetta l'organizzazione della stessa struttura; che tale registro sia poi collocato presso il tribunale, la camera di commercio o altro ente, credo che importi relativamente al contribuente, al quale invece interessa non perdere tempo e soldi per potersi meglio impegnare nella sua attività commerciale, senza dover annegare nella burocrazia.

Desidero innanzi tutto far presente che le due parti dell'ordine del giorno sono collegate e che in nessun modo si intende modificare il codice civile. Infatti, l'ordine del giorno, considerato l'articolo 99 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, impegna il Governo a dare attuazione al registro delle imposte.

Onorevoli colleghi, ovviamente sono d'accordo con le considerazioni svolte dal relatore in ordine all'effetto (costitutivo) della presunzione di conoscenza degli atti depositati presso la cancelleria, tuttavia ritengo che si debbano tener presenti anche le esigenze delle imprese. Forse, a tal fine, sarebbe opportuno concentrare in un unico ufficio gli aspetti cosiddetti costitutivi e quelli amministrativi. Quindi, nell'insistere per la votazione dell'ordine del giorno da me presentato (anche perchè non voglio mutilarlo), dichiaro che sono disponibile a modificarlo, sostituendo il termine di sei mesi, con l'altro di dodici mesi (prolungando così i termini per l'attuazione).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Roscia ha modificato il proprio ordine del giorno sostituendo il termine di sei mesi con l'altro di dodici mesi. Inoltre, ha dichiarato che non intende ritirare la seconda parte dell'ordine del giorno. Pertanto, ritengo opportuno procedere alla votazione per parti separate.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'ordine del giorno n. 1, fino alle parole «del disegno di legge n. 1278».

PREIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sull'ordine del giorno presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario su entrambe le parti dell'ordine del giorno poichè il senatore Roscia ha sottolineato che esse sono collegate.

MASIELLO. Signor Presidente, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, dichiaro il nostro voto favorevole sulla prima parte dell'ordine del giorno in esame. Per quanto riguarda la seconda parte, riteniamo accoglibili le osservazioni del relatore e quindi dichiaro il nostro voto contrario.

COVI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo repubblicano sulla prima parte dell'ordine del giorno e contrario sulla seconda parte.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo parlamentare che rappresento sulla prima parte dell'ordine del giorno e contrario sulla seconda parte.

Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno n. 0/1278/1/2, nel testo modificato, fino alle parole «del disegno di legge n. 1278».

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'ordine del giorno.

Non è approvata.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito».

2. All'articolo 2479 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con l'altra: «quindici».

Al comma 2, nel capoverso, inserire dopo la parola: «quote» le altre: «o delle azioni».

1.2 ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Al comma 2, nel capoverso, sostituire le parole: «del notaio autenticante» con le seguenti: «di chi ha effettuato l'autentica ovvero della società emittente».

1.3 ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

«L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al successivo comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito».

1.5 ROSCIA, PAGLIARINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Possono autenticare l'atto di trasferimento delle quote, delle azioni, dei certificati azionari gli agenti di cambio, i notai, gli avvocati ed i procuratori, nonchè i dottori commercialisti ed i ragionieri collegiati».

1.4 ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata da un notaio o seguita da dichiarazione di identificazione delle parti sottoscritta da un professionista iscritto all'albo degli avvocati e procuratori legali o all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o del professionista, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Il professionista che ha sottoscritto la dichiarazione di identificazione di cui al precedente capoverso è tenuto ad annotare, nel proprio repertorio clienti, i dati relativi alle parti ed al contenuto del trasferimento».

1.6 ROSCIA, PAGLIARINI

ROSCIA. Signor Presidente, con l'emendamento 1.1 si tende ad accelerare l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci delle quote delle società a responsabilità limitata. In base alla mia esperienza professionale ho potuto notare che di solito le amministrazioni tendono a dilazionare al massimo l'iscrizione dei trasferimenti nel libro dei soci, aspetto che non è vero che non sia sempre importante (è rilevante quando si tratta di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;

quindi, prevedere 30 o 15 giorni è importante soprattutto per le riunioni dei soci). Per questo motivo, propongo di sostituire il termine di 30 giorni con l'altro di 15 giorni.

Con l'emendamento 1.2 si tende ad inserire, al comma 2, dopo la parola «quote» le altre: «o delle azioni». Onorevoli colleghi in questo caso ci troviamo di fronte a una dimenticanza. Il mondo delle società anonime non è rappresentato soltanto dalle società a responsabilità limitata, ma anche dalle società per azioni e dalle società in accomandita per azioni. Quindi, se si vogliono controllare le società anonime, si debbono tener presenti tutte le società che ho citato e non soltanto quelle a responsabilità limitata.

A tale proposito desidero sottolineare un altro aspetto, anche perchè mi sembra che coloro che hanno redatto il disegno di legge in esame non conoscano perfettamente le norme in materia tributaria. Chi redige la dichiarazione dei redditi delle società per azioni deve allegare l'elenco dei soci e deve addirittura indicare per quanto tempo una persona è socio. Quindi si tratta di dati che tutto sommato l'amministrazione finanziaria - in senso lato lo Stato - già possiede e che in questo caso vengono nuovamente richiesti ai contribuenti. Non so, allora, fino a che punto tale aspetto sia importante e sia utile per individuare le società malavitose. Dobbiamo anche porci il problema di come verranno utilizzate le comunicazioni che debbono essere effettuate presso la questura. Onorevoli colleghi, probabilmente verranno archiviate o verranno sistemate dentro scatoloni, che andranno a finire in cantina (e quindi saranno soltanto i topi che le leggeranno e che verranno a conoscenza dei trasferimenti delle quote).

L'emendamento 1.3 tende ad ampliare la sfera dei soggetti che procedono all'autenticazione dell'atto di trasferimento delle quote. Per quanto riguarda le azioni, attualmente possono autenticare la girata su capitale azionario oltre che i notai anche gli agenti di cambio e i direttori di banca che siano stati autorizzati a tal fine. Si sostiene che i notai, istituzionalmente e per la funzione che svolgono, garantiscono e fanno pubblica fede. Tuttavia recenti vicende sembrano smentire tale argomentazione. Desidero fare un esempio: la Guardia di finanza di Legnano ha comunicato che presso gli studi di due noti professionisti, sono state rinvenute marche da bollo contraffatte per 400 milioni di lire.

Certamente, è legittimo chiedersi per quale motivo professionisti noti e stimati e di reddito elevato, che si riducono a contraffare le marche da bollo, non dovrebbero poi essere indotti a cadere in tentazione rispetto ad operazioni più importanti. Cari colleghi, tali argomenti non ritengo che giovino alla categoria dei notai, e se qualcuno afferma che raramente essi sono coinvolti in questo genere di disavventura (anche se ovviamente vi incorrono anche altri professionisti), lo si deve addurre solo al fatto che, in proporzione, i notai distribuiti sul territorio nazionale sono poco numerosi. Pur non intendendo portare acqua al mulino della categoria dei commercialisti, a cui appartengo, ritengo che questi ultimi insieme agli avvocati e ai ragionieri, siano più idonei dei notai, ad occuparsi di trasferimenti di azioni e quote tra società commerciali. Spesso la mia categoria si trova in difficoltà e deve perdere molto tempo per trovare notai disponibili a

redigere atti anche molto semplici; mi riferisco ad esempio a cessioni di piccole quote di una società di un paesino sperduto tra le montagne; qualora, poi l'atto da redigere è di scarso valore economico il tempo impiegato aumenta a dismisura. Tutto ciò non accadrebbe se consentissimo anche ad avvocati, procuratori, dottori commercialisti e ragionieri di effettuare questo tipo di autentiche che, tutto sommato, sono marginali.

È opportuno quindi estendere alle suddette categorie tali competenze, soprattutto dal momento che esse sono quotidianamente interessate da questo tipo di problematiche. Va inoltre considerato che molte delle cessioni di quote vengono prima esaminate negli studi di avvocati commercialisti e solo in seguito passano al vaglio dei notai. Allo stato dei fatti, quindi, non solo si è obbligati a svolgere operazioni in più, ma anche a sopportare oneri maggiori per trasferimenti magari di quote di scarsissimo valore.

Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.2, mi riservo, con il consenso del Presidente, di ripresentarlo in una diversa formulazione sotto forma di articolo aggiuntivo, non essendo l'articolo 1 la più corretta collocazione per tale norma. Annuncio, inoltre, il ritiro dell'emendamento 1.5.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.1 per una ragione importantissima: mentre prima era possibile ottenere l'iscrizione senza la presentazione di alcun documento soltanto con la dichiarazione verbale, oggi proprio trattandosi di modifica della titolarità della quota, che avviene o per atto pubblico o per scrittura privata e autenticata (e quando si parla di scrittura di un atto autorizzato ci si riferisce a un atto stipulato da un notaio, da un pubblico ufficiale), ritengo che sia necessario mantenere questa incombenza ai notai. \

Credo, inoltre, che l'emendamento 1.2 - di cui il senatore Roscia ha annunciato una riformulazione - non tenga conto del fatto che l'articolo 2479 del codice civile appartiene alla Sezione II dei conferimenti delle quote e si riferisce a un solo tipo di società, non alle società per azioni.

Si deve tener presente che già oggi è prevista una pubblicità del trasferimento delle azioni; al contrario del trasferimento delle quote, il trasferimento delle azioni presenta maggiori garanzie e pubblicità.

Per questi motivi, non ritengo opportuno aggiungere all'articolo 2479 del codice civile (che si riferisce al trasferimento delle quote non delle azioni) le parole «o delle azioni». D'altra parte in questo caso non ci si riferisce a tutte le società, ma soltanto a quelle a responsabilità limitata (Capo VII, Sezione II, del codice civile) e quindi non è pertinente il discorso delle azioni. In relazione al particolare tipo di società a responsabilità limitata, il trasferimento delle quote sino ad oggi non è stato appropriatamente pubblicizzato e ciò ha consentito la possibilità di riciclare il denaro sporco.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, che tende a sostituire, al comma 2, le parole: «del notaio autenticante» con le altre: «di chi ha effettuato l'autentica ovvero della società emittente», penso di aver già dato una risposta. In relazione alla scrittura privata autenticata desidero

evidenziare (come ho già fatto in occasione della relazione) che non è soltanto necessaria la pubblicità, ma anche la data certa per poter stabilire se si è in presenza di riciclaggio di denaro sporco. Dobbiamo però tener presente che la data certa può assicurarla soltanto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata (nessun altro documento o certificazione). Indipendentemente dalla garanzia dei periodici controlli a cui possono essere assoggettati i notai, da parte del pubblico ministero, del tribunale civile e dell'archivio notarile, si è reso necessario stabilire che il trasferimento della quota avesse data certa e proprio a tal fine si è richiesto l'atto notarile. È questo il motivo per cui sono stati scelti i notai, indipendentemente dalle considerazioni che sono state egregiamente espresse dalla senatrice Fabj Ramous. Dichiaro di essere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, considerato l'articolato parere espresso dal senatore Di Lembo, il Governo non può che essere d'accordo con il relatore; quindi, dichiaro di essere contraria a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

MASIELLO. Signor Presidente, la senatrice Fabj Ramous ha già esposto la posizione del nostro Gruppo parlamentare sugli emendamenti presentati all'articolo 1. Pertanto, dichiaro il nostro voto favorevole sull'emendamento 1.1.

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sull'emendamento 1.1, presentato dai senatori Roscia e Pagliarini.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo esprimo voto favorevole all'emendamento 1.1, in quanto ci sembra convincente che il termine per l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci venga ristretto dai trenta ai quindici giorni, successivi al deposito, come appunto previsto dall'emendamento in esame.

Signor Presidente, colgo l'occasione per dare il mio parere anche sugli altri emendamenti all'articolo 1.

Per ciò che concerne l'emendamento 1.2 - di cui il presentatore ha annunciato una riformulazione - che prevede l'inserimento dopo la parola: «quote» delle parole «o delle azioni», riteniamo che - poichè il testo di legge si riferisce alle norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonchè nella cessione di esercizi commerciali - tra le società di capitali, come giustamente è stato detto dal collega Roscia, possano benissimo essere inserite anche le società per azioni.

Esprimo voto contrario all'emendamento 1.3, che in un primo momento avevamo condiviso, che prevede l'estensione alle categorie degli avvocati e dei dottori commercialisti della funzione di sottoscrizione autenticata del trasferimento delle quote. Dopo una breve riflessione, il mio Gruppo ha rilevato che per la certezza dell'autentica fosse opportuno mantenere tale incombenza ai notai.

Pertanto, per gli stessi motivi, esprimiamo voto contrario anche all'emendamento 1.6.

COVI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Roscia e Pagliarini.

Non è approvato.

Comunico che l'emendamento 1.2 è stato ritirato e verrà ripresentato in una diversa formulazione sotto forma di articolo aggiuntivo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

MASIELLO. Signor Presidente, intervengo brevemente per confermare il voto contrario del Gruppo che rappresento sull'emendamento in esame. Noi riteniamo che oltre l'autentica dei notai (e quindi la non estensione ad altri soggetti della autentica della firma) ci garantisca anche la certezza della data dei trasferimenti. Ricordo che il provvedimento al nostro esame reca «Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni»; allora la sicurezza e la certezza della data è un elemento essenziale. D'altra parte, non penso che tale certezza possa essere assicurata da alcuni professionisti o addirittura dalla stessa società emittente, che non può mai dare certificazioni sicure, quanto meno riguardo al tempo del trasferimento. Per questi motivi, non voteremo a favore dell'emendamento 1.3.

COVI. Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento 1.3 che è propedeutico rispetto a quello che dà la possibilità di autenticazione o di identificazione delle parti anche ad altre categorie professionali (ai professionisti iscritti all'albo degli avvocati e procuratori legali o all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri e periti commerciali). Non condivido una simile attribuzione; se si vogliono dare a queste categorie professionali compiti di fede pubblica, si dovrebbe innanzi tutto incidere sugli ordinamenti professionali (e certamente non lo si può fare con una norma approvata al volo). Oserei dire addirittura che questa norma è contraria alla natura e al ruolo svolto da alcune di queste categorie professionali, per esempio o dagli avvocati e dai procuratori (a meno che non si vogliano uniformare questi ultimi all'ordinamento svizzero, ma, a mio avviso, l'avvocato non può essere un pubblico ufficiale perchè deve essere libero da qualsiasi condizionamento.

Per tutti questi motivi, sono contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3 presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

Non è approvato.

Comunico che l'emendamento 1.5 è stato ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

MASIELLO. Signor Presidente, per gli stessi motivi adottati per l'emendamento 1.3, esprimiamo parere contrario all'emendamento 1.4.

COVI. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4 presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

MASIELLO. Signor Presidente, dichiariamo parere contrario anche all'emendamento 1.6.

COVI. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6 presentato dal senatore Roscia e dal senatore Pagliarini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2479 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2479-bis. - (*Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte*). - Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario».

È stato presentato dal senatore Preioni l'emendamento 2.1, soppressivo dell'intero articolo 2.

PREIONI. Signor Presidente l'emendamento da me presentato muove da due motivazioni. La prima è di coerenza con le finalità del presente disegno di legge; come ho già avuto modo di evidenziare in sede di discussione generale, ritengo che non vi sia coerenza tra quanto previsto dall'articolo 2 del provvedimento in esame - laddove si parla di

«pubblicità dei trasferimenti a causa di morte» - e gli obiettivi che ci si propone di raggiungere con la norma stessa e quindi con i principi enunciati nella esposizione e nella relazione stessa del presente disegno di legge.

L'altra motivazione, che sottende la presentazione del mio emendamento, è quella concernente il carattere di sostanziale inutilità e quasi di vessatorietà, della previsione dell'articolo 2, dal momento che attraverso l'applicazione dei successivi articoli 3 e 4 dello stesso disegno di legge, i dati utili agli uffici preposti a svolgere gli accertamenti pervengono già in altre occasioni.

Pertanto, ritengo che l'articolo 2 del provvedimento in esame sia sostanzialmente e inutilmente ripetitivo, in quanto la eventuale comunicazione della morte di un socio, ad esempio, servirebbe soltanto a trasmettere un dato ulteriore rispetto a quelli che la questura invece riceve attraverso le dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4. Quindi, di fronte a una sostanziale inutilità e incompatibilità con le premesse del disegno di legge in esame, ritengo che l'intero articolo 2 possa essere utilmente soppresso dall'articolato, questo però mantenendo le motivazioni alla base del disegno di legge stesso e senza danneggiare ulteriormente gli eredi della persona deceduta che, diversamente, dovrebbero produrre, oltre a una già numerosa documentazione per fini fiscali successori, anche delle duplicazioni proprio a causa - ripeto - di quanto previsto dall'articolo 2.

Per questi motivi insisterò affinché venga soppresso l'articolo 2 del disegno di legge n. 1278.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente sono contrario all'emendamento 2.1. Infatti quando, ad esempio, si verifica un trasferimento *mortis causa* delle azioni, le modifiche vanno iscritte regolarmente. Per una esigenza di trasparenza, cioè per rendere trasparente il passaggio delle quote, è necessario che quest'ultimo sia noto. La conservatoria dei registri immobiliari ha il compito di trascrivere solo il trasferimento dei beni immobili e non è detto che una quota di società debba per forza riguardare beni immobili; tanto è vero che il sistema attuale per questo tipo di società stabilisce che si provveda alla trascrizione, anche quando si costituiscono società a responsabilità limitata, solo se si conferiscono beni immobili, quindi, vengono trascritte la corresponsione di beni immobili, oppure la locazione ultranovennale di beni immobili. Pertanto, ripeto, proprio per quei fini di chiarezza e trasparenza che si richiedono, ritengo opportuno che si abbiano notizie certe anche riguardo al passaggio delle quote per causa di morte.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, il Governo è contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MASIELLO. Signor Presidente, concordiamo perfettamente con le argomentazioni testè espresse dal relatore. Pertanto dichiariamo di votare contro l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 2.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento 0.1.1, testè presentato dal senatore Roscia, scaturente dal ritiro dell'emendamento 1.2 e volto a premettere un articolo all'articolo 1. Ne do lettura:

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. ...

1. Dopo l'articolo 2356 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 2356-*bis*. - L'atto di trasferimento delle azioni deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autentificante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale."».

0.1.1

ROSCIA

ROSCIA. Signor Presidente, vorrei soltanto far rilevare ai colleghi che effettivamente dovremmo cercare di includere nel presente disegno di legge una norma che preveda il trasferimento dei certificati azionari e non solo delle quote. Avendo ritenuto giusto quanto detto dal relatore, ho giudicato opportuno riscrivere l'emendamento 1.2, aggiungendo dopo l'articolo 2356 del codice civile l'articolo 2356-*bis* riguardante il trasferimento delle azioni.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 0.1.1, in quanto già è prevista una pubblicità del trasferimento delle azioni.

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, anche il Governo è contrario all'emendamento 0.1.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 0.1.1.

COVI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario sull'emendamento in esame e non per una questione di collocazione all'interno del capo relativo alle società a responsabilità limitata, ma per ragioni di fondo. Infatti, l'emendamento 0.1.1 limita, a mio avviso eccessivamente, la circolazione delle azioni. Dobbiamo tener presente che vi sono società quotate in Borsa, le cui azioni circolano continuamente; quindi è assurdo incidere sul mercato dei titoli azionari in questo modo, con il rischio di ingessararlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 0.1.1, presentato dal senatore Roscia.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Gli amministratori di società a responsabilità limitata devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare il libro dei soci alla cancelleria del tribunale competente o ad un notaio per la vidimazione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «limitata» inserire le seguenti: «di società per azioni, di società in accomandita per azione, o di società cooperative».

3.1

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

ROSCIA. Signor Presidente, questo emendamento si inserisce nel discorso e nel ragionamento che ho svolto in precedenza. In sostanza, con esso si tende a prevedere un controllo anche delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società cooperative, non soltanto delle società a responsabilità limitata. Certamente condivido la considerazione che non è opportuno porre tanti vincoli per le società per azioni quotate in Borsa. Tuttavia, dobbiamo tener presente che sarebbe opportuno assoggettare ad un controllo molte società di stretta base azionaria (con due soli soci rappresentati, per esempio marito e moglie).

Per quanto riguarda il fatto che sono state previste anche le società cooperative, desidero far presente che in alcune società cooperative del Sud si sono intrufolati personaggi legati alla malavita organizzata (per questo motivo è interesse della questura controllarne i soci). Certamente nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a brave persone, ma non possiamo non tener presente che in alcune società si sono intrufolati personaggi di discutibile moralità. È opportuno controllare le società cooperative, soprattutto se si vuole perseguire l'obiettivo che risulta dal titolo del disegno di legge in esame, cioè la trasparenza nella cessione delle partecipazioni.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, devo esprimere la mia contrarietà anche all'emendamento 3.1, in relazione allo spirito ed alle finalità che persegue l'articolo 3, il quale prevede, per le società a responsabilità limitata, che il libro dei soci sia pubblico. Debbo ricordare che per le società per azioni e per le società in accomandita per azione è previsto che l'atto costitutivo sia pubblico e venga redatto dal notaio, che non soltanto deve indicare il nome dei

soci, le quote sottoscritte ed il capitale sociale, ma anche il nome degli amministratori e dei revisori dei conti (o sindaci come è più appropriato definirli). Quindi, tutta la costituzione della società per azioni è pubblica, come ogni atto di trasferimento e di passaggio delle azioni. Per la società a responsabilità limitata la normativa era diversa. Perciò l'articolo 3 stabilisce che gli amministratori di società a responsabilità limitata devono presentare, entro 60 giorni, il libro dei soci alla cancelleria del tribunale competente o ad un notaio per la vidimazione, proprio per rendere pubbliche (sempre agli effetti della trasparenza) queste società e per far conoscere con precisione i nomi dei soci.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

COVI. Signor Presidente, dichiaro che sono contrario all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

COVI. Signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'approvazione dell'articolo 3 in quanto lo ritengo sostanzialmente inutile. Con questo articolo si stabilisce che gli amministratori di società a responsabilità limitata depositino, entro 60 giorni, il libro dei soci alla cancelleria competente o ad un notaio per la vidimazione. Onorevoli colleghi, ci si dimentica che, ai sensi dell'articolo 2490 del codice civile, le società a responsabilità limitata devono avere il libro dei soci e che quest'ultimo deve essere vidimato. Allora l'articolo 3 o contiene una specie di condono per tutti coloro che, costituita la società, non hanno adempiuto agli obblighi di legge oppure è una norma assolutamente inutile e quindi priva di senso.

Per questi motivi, dichiaro il mio voto contrario sull'articolo 3 che per dignità legislativa, a mio avviso, dovrebbe essere soppresso.

MASIELLO. Signor Presidente, potrei anche condividere l'opinione del senatore Covi (infatti già è prevista una forma di pubblicità per gli amministratori di società a responsabilità limitata), ma mi sembra che l'articolo in esame abbia un proprio significato. Come è stato giustamente osservato, questo articolo dà la possibilità di mettersi in regola a chi non lo è, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. In sostanza, si vogliono regolarizzare posizioni oggi irregolari, in maniera tale che poi queste società siano facilmente controllabili per ragioni di trasparenza amministrativa. Onorevoli colleghi, così come

prevediamo i condoni edilizi, diamo questa possibilità anche alle società a responsabilità limitata.

Signor Presidente, poichè riteniamo che l'articolo 3 abbia una ragion d'essere, preannuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare che rappresento sull'articolo 3.

PREIONI. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord, dichiaro il nostro voto contrario all'articolo 3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. La rubrica dell'articolo 2435 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni».

2. All'articolo 2435 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonchè dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le società di cui al libro V, Titolo V, Capo V, VI, VII del codice civile devono depositare l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione dell'ultimo bilancio, e le variazioni intervenute dalla predetta data fino al momento della consegna».

4.1

ROSCIA, PAGLIARINI

ROSCIA. Signor Presidente e colleghi, il presente emendamento riguarda il deposito dei documenti, ma soprattutto la possibilità di controllo degli stessi. Sulla base di esperienze personali, ho notato che sorgono grossi problemi circa il controllo di questo tipo di operazioni. Pertanto, facendo riferimento alla data certa in cui le società devono depositare l'elenco dei soci ed in realzione a quella di approvazione dell'ultimo bilancio e qualora la società depositi un elenco dei soci e le

successive variazioni intervenute fino al momento del deposito stesso, il controllo diviene più semplice. Per questi motivi ritengo che l'emendamento 4.1 sia migliorativo rispetto al testo originale dell'articolato.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei rilevare che già l'articolo 2435 del codice civile stabilisce che entro trenta giorni dalla data di approvazione, una copia del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, deve essere depositata dagli amministratori presso l'ufficio del registro; va tenuto conto, però, che esistono anche imprese - e si vuole ovviare a questa lacuna - che non sono quotate nel mercato regolamentato, per cui per esse si impone lo stesso obbligo, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, del deposito per l'iscrizione nel registro con l'elenco dei soci, le approvazioni del bilancio con relative date e l'indicazione delle azioni possedute. Queste procedure sono utili ai fini di una maggiore trasparenza, proprio perchè si tratta di società non quotate nel mercato regolamentato e alle quali è importante, quindi, estendere la norma contenuta nell'articolo 1435 riguardante le società quotate in borsa.

Per tali ragioni esprimo parere contrario all'emendamento in esame.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, concordo perfettamente con il parere del relatore, pertanto esprimo parere contrario all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Roscia e Pagliarini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Art. 5.

1. L'articolo 2493 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2493. - (*Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali*). - Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'articolo 2435».

I senatori Roscia, Paini, Guglieri e Pagliarini hanno presentato l'emendamento 5.1 soppressivo dell'intero articolo 5.

ROSCIA. Signor Presidente, ritengo inopportuno l'ulteriore adempimento a carico delle imprese previsto dall'articolo 5 del disegno di legge in esame. Tra l'altro il presente provvedimento creerà non pochi problemi alle imprese stesse ed anche una ulteriore burocratizzazione che, dando luogo a un insieme di adempimenti assurdi e inutili non

contribuirà certo al controllo dei cosiddetti reati societari, nè a quello delle infiltrazioni malavitose nell'ambito delle attività commerciali.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, anche per l'emendamento 5.1 valgono le argomentazioni da me espresse precedentemente. Infatti, trattandosi di quote e dovendo rendere pubblici i nomi dei soci possessori delle stesse, si è ritenuto necessario che il bilancio, una volta approvato, venga depositato presso il registro delle imprese. In questo modo si cerca di estendere al massimo quanto previsto per le società quotate in borsa, compatibilmente con la loro diversificazione.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda perfettamente con il relatore, pertanto esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

COVI. Signor Presidente, esprimo voto favorevole all'emendamento soppressivo dell'intero articolo 5, in quanto costituisce un vero e proprio carico di inutili adempimenti per le imprese, soprattutto avendo già stabilito che esse devono conservare presso la loro sede un libro dei soci e tutte le relative documentazioni; quindi è superfluo stilare nuovi documenti che non leggerà nessuno, soprattutto sapendo che se si vuole comunque evadere, lo si può fare celandosi dietro società fiduciarie. Pertanto, credo sia veramente inopportuno imporre esercitazioni che creano solo nuovi balzelli a carico del mondo del lavoro.

PREIONI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord all'emendamento soppressivo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 5.

È approvato.

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante».

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «del notaio rogante o autenticante» con le seguenti: «dei soggetti indicati all'articolo 1, comma 3».

Comunico che, a seguito delle deliberazioni adottate in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 1, l'emendamento 6.1 risulta precluso.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se l'atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta.

2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire al primo capoverso le parole: «il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato» con le seguenti «il trimestre successivo l'elenco delle compravendite di immobile e di tutti gli atti pubblici con indicazione delle parti contraenti e dei prezzi indicati».

7.1

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

ROSCIA. Signor Presidente, l'emendamento 7.1 - come del resto anche gli altri da noi presentati - è tesa alla sburocratizzazione, alla *deregulation* e allo snellimento degli adempimenti che interessano sia i notai, sia altri soggetti. Ritengo infatti che, in materia di compravendita di immobili e di atti pubblici che riportino l'indicazione delle parti contraenti e dei prezzi, sia preferibile effettuare le comunicazioni ogni trimestre; infatti, effettuarle di volta in volta crea intralci, soprattutto visto che le questure non procedono al controllo delle compravendite di immobili e degli atti pubblici relativi al trasferimento degli esercizi commerciali di aziende giorno per giorno, o mese per mese, forse neanche anno per anno. A questo proposito vorrei ricordare che nel 1978, dopo il «sequestro Moro», furono istituiti adempimenti a fini di antiterrorismo e in quel periodo gli interessati si fecero carico di tale

obbligo inviando le notizie richieste ai comuni, ai carabinieri, alla questura. Oggi, benchè tale norma sia ancora vigente, questo tipo di comunicazioni viene effettuato con sempre minore convinzioni. Ritengo, quindi, che per limitare i danni dell'eccessiva burocratizzazione, sia opportuno istituire un riepilogo trimestrale degli elenchi che, tra l'altro, faciliterà anche il compito dell'ispettore e in genere di colui che dovrà operare i controlli sulle compravendite, in quanto verrà in questo modo fornita una visione più completa. In caso contrario, inoltre, sarebbe necessario un aumento del personale con funzioni di controllo, con un ulteriore incremento delle spese che danneggerebbe il bilancio dello Stato.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'articolo 7 del presente disegno di legge trova origine - è ormai cosa nota a tutti ed è stato più volte denunciato - nel fatto che il riciclaggio di denaro sporco avviene in molte zone attraverso l'acquisto di terreni o di esercizi commerciali. È un aspetto verso cui abbiamo sempre mostrato preoccupazione ed è quindi necessario che si provveda al controllo di tali trasferimenti. Pertanto, credo che l'obbligo imposto ai notai della comunicazione al questore di tutti i dati relativi alle parti contraenti, al bene compravenduto e al prezzo indicato, sia il minimo che si richiede.

In fase di esame del presente provvedimento, nell'altro ramo del Parlamento, mediante la presentazione in Commissione di un emendamento, fu stabilito un limite di tempo, per la comunicazione, di venti giorni dalla data della stipula; nell'articolo 7 del provvedimento in esame tale limite è previsto in trenta giorni, ossia il mese successivo alla data della stipula; entro tale termine il notaio deve presentare all'archivio notarile il repertorio con l'iscrizione di tutti gli atti ricevuti e autenticati e la comunicazione dell'elenco dei testamenti in busta chiusa ricevuti; infine, egli ha obbligo di dare notizia al questore dei trasferimenti di terreni. Poi si prevede che il questore possa richiedere copia degli atti, qualora abbia il dubbio che si trovi in presenza di reati di ricettazione, di sostituzione di denaro o di valori provenienti da rapine aggravate o da sequestro di persone a scopo di estorsione. Era necessario inserire una simile previsione perchè la copia dell'atto notarile o l'atto notarile non possono essere consegnati a nessuno, se non in base ad una ordinanza di sequestro emessa dal giudice. Pertanto, dare la possibilità al questore di richiedere una copia dell'atto, qualora ritenga che con quest'ultimo si possa aver violato le norme, penso che sia utile per combattere il riciclaggio del denaro sporco.

Signor Presidente, per questi motivi, esprimo parere contrario all'emendamento in esame.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda pienamente con il relatore e quindi si dichiara contrario all'approvazione dell'emendamento in esame.

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro che il Gruppo della Lega Nord voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Roscia.

Effettivamente nell'articolo 7 sono previste formalità probabilmente inutili, perchè doppie e ripetitive rispetto ad altre comunicazioni già pubbliche ed accessibili. Tuttavia, in questo modo, la pubblica amministrazione (soprattutto la questura) può reperire ulteriori informazioni.

Per questi motivi, voteremo a favore dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Onorevoli colleghi, dichiaro che mi asterrò dalla votazione di questo articolo per la presenza, al comma 2, della parola «ripetutamente»; tale termine riferito ad una condotta rilevante sotto il profilo disciplinare fa venir meno il carattere di tassatività che una simile norma dovrebbe avere e non assicura alcuna certezza del diritto relativo.

COVI. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'articolo 7 non soltanto per le ragioni che lei ha indicato, ma anche perchè nutro perplessità sulla norma che dà al questore la possibilità di richiedere gli atti ai notai. Ritengo che sarebbe opportuno introdurre qualche garanzia giurisdizionale in relazione al procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 7.

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo della Lega Nord sull'articolo 7. Come ho già avuto modo di evidenziare, con l'articolo 7 si pone a carico dei soggetti che trasferiscono la proprietà immobiliare un ulteriore onere: quello di comunicare alla questura l'avvenuto trasferimento di proprietà. Questa informazione, potrebbe anche essere utile, ma temo che la questura non sappia come utilizzarla; quindi è probabile che gli unici beneficiari di questa previsione saranno le tipografie che stamperanno i moduli da compilare. In sostanza, il beneficio sarà limitato o inesistente perchè le questure non saranno in grado di analizzare, valutare e confrontare con altri dati le informazioni che riceveranno dai notai o dagli altri soggetti previsti dalla norma. Quindi, ci troviamo di fronte ad una previsione che, anche se nelle sue finalità potrebbe essere utile e condivisibile, nella sua realizzazione si manifesterà totalmente inutile e vana.

Desidero poi far presente che le questure, se volessero, potrebbero acquisire gli stessi dati tramite le conservatorie immobiliari, l'anagrafe tributaria, l'ufficio del registro ed altri uffici pubblici, senza costringere tutti i cittadini che compiono determinati atti a procedere ad una apposita segnalazione. Onorevoli colleghi, da un punto di vista statistico le persone che si servono del trasferimento di terreni o di esercizi commerciali allo scopo di occultare o dissimulare operazioni che si possono definire malavitose sono in numero assolutamente esiguo, minimo e quasi insignificante rispetto a quello delle persone che operano trasferimenti motivate da ragioni economiche perfettamente

lecite. Quindi, non capisco per quale motivo si debba assoggettare l'intera collettività a segnalazioni di fatti che in realtà riguardano un numero limitato di casi. Per questo motivo ribalterei l'onere facendolo gravare non sul trasferente, ma sulla questura che si dovrebbe interessare degli avvenuti trasferimenti attraverso la consultazione dei pubblici registri.

Siccome questa norma è inutilmente vessatoria nei confronti dei cittadini, coerentemente con i principi affermati sempre dal Gruppo della Lega Nord, dichiaro che voteremo contro l'approvazione dell'articolo 7 nel suo complesso.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, intervengo brevemente per evidenziare il particolare funzionamento dei registri immobiliari. Innanzi tutto, se si vuole fare una ricerca su un bene, si deve indicare il nome del proprietario (nelle trascrizioni si chiede a favore di chi e contro chi avvengono i passaggi di proprietà e quindi per rintracciarle si deve indicare il nome delle persone e non l'immobile). Come si fa a sapere se una persona ha acquistato un immobile o un terreno? L'ufficio che vuole avere questa notizia che cosa deve fare? Deve esaminare migliaia di trascrizioni e di iscrizioni ipotecarie per sapere se è avvenuta la vendita; la stessa cosa si verifica presso gli uffici del registro, dove le iscrizioni vengono effettuate giorno per giorno. Inoltre questi uffici, come quelli catastali, non fanno neanche fede. Se si vogliono avere notizie dall'ufficio del registro immobiliare si deve indicare il nome e la data di nascita di colui che ha acquistato o venduto il bene, perchè si possono chiedere soltanto trascrizioni o iscrizioni a favore o contro; con altro sistema non è possibile effettuare la ricerca di un bene tra migliaia di trascrizioni o iscrizioni ipotecarie avvenute in un determinato periodo.

MASIELLO. Signor Presidente, il senatore Di Lembo in un certo senso ha anticipato alcune osservazioni su cui volevo richiamare l'attenzione dei colleghi. Certamente sono d'accordo con la sua considerazione che la parola «ripetutamente», al comma 2 dell'articolo 7, toglie certezza alla norma ed alla sanzione. Tuttavia, per ragioni di opportunità ritengo che si debba approvare l'articolo 7 nel suo complesso. Infatti, anche se lo modificassimo metteremmo in moto un meccanismo (ricordo che questo provvedimento è stato già approvato dalla Camera dei deputati) che vale la pena di promuovere soltanto per ragioni profonde e sostanziali e non per motivi formali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Art. 8.

1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, nonchè il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del

segretario comunale, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti. Ne dò lettura:

Sopprimere l'articolo.

8.1

ROSCIA, PAGLIARINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Il cedente di una attività commerciale deve inviare entro 60 giorni dalla data della stipula copia dell'atto di cessazione, affitto e usufrutto di azienda di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile.

2. In caso di omissione o di ritardo sarà tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 200.000 da versare all'ufficio del Registro».

8.2

ROSCIA, PAGLIARINI

ROSCIA. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 si illustra da sè. Come ho già avuto modo di evidenziare, con l'articolo 8 del disegno di legge in esame si prevedono una serie di adempimenti, questa volta a carico dei comuni che, come tutti sanno, in taluni casi soffrono di carenze di personale. Personalmente non comprendo l'utilità di quanto previsto da questo articolo, soprattutto esistendo già un registro delle licenze nel quale sono accuratamente conservati, presso ogni comune, sia le autorizzazioni commerciali, sia i fascicoli relativi alle cessioni d'ingresso e tutte le volturazioni sono controllate. Inoltre, è in vigore un registro degli esercenti del commercio, i quali, per l'ottenimento dell'iscrizione, debbono produrre il previsto certificato antimafia e quindi ogni eventuale acquirente subentrante nell'esercizio commerciale può già essere controllato efficacemente, a meno che non si ritenga che dietro ogni cessazione ed acquirente si nasconda il classico «uomo di paglia», ossia un prestanome disponibile a questo tipo di transazioni.

Sono convinto che le disposizione previste dall'articolo 8 creeranno molti problemi ai comuni sia per i segretari comunali più scrupolosi, sia per i cosiddetti novizi di prima nomina che, spesso e volentieri, non riescono ad assolvere il mandato ordinario inerente le delibere, la predisposizione del bilancio e così via. Se ogni volta con le nuove leggi aggraviamo ulteriormente gli adempimenti e i carichi di lavoro dei comuni rischiamo di bloccarne l'attività, facendo in modo che i segretari comunali e gli impiegati invece di impegnarsi utilmente in

servizi di assistenza ai cittadini, si dedichino ad attività di polizia e mi riferisco in particolare alle grandi città dove è grandissimo il numero delle licenze rilasciate e volturate. Tra l'altro, va tenuto conto che a livello di enti locali permane il blocco delle assunzioni ed inoltre, i sindacati hanno avanzato proposte di riduzione dell'orario di lavoro. Pertanto, questo ulteriore aggravio di funzioni rischia di ingolfare definitivamente la macchina dei comuni, i cui segretari sarebbero appesantiti con compiti che non dovrebbero rientrare nelle loro competenze.

Per quanto concerne invece l'emendamento 8.2, ritengo che il termine di 20 giorni entro il quale il segretario comunale dovrà effettuare la comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale o del trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale, sia troppo ristretto, soprattutto tenuto conto che si parla di enti pubblici. Per questo motivo reputo che il termine più opportuno di questo tipo di operazione sia di 60 giorni.

In secondo luogo, l'emendamento 8.2 prevede, in caso di omissione, o di ritardo della comunicazione prevista il pagamento di una sanzione a carico del cedente l'attività commerciale. Con questo emendamento, in alternativa a quello precedente, si intende trasferire la responsabilità dell'adempimento dal segretario comunale al cedente dell'attività commerciale, ovvero all'affittuario o usufruttuario. In questo modo, dal momento che l'assistenza delle attività inerenti la cessione, l'affitto e l'usufrutto delle aziende viene svolta da avvocati e commercialisti, ritengo evidentemente che sia utile che il professionista curi anche gli adempimenti e gli obblighi previsti in nome e per conto del cedente, dell'affittuario e dell'usufruttuario.

Inoltre, l'emendamento 8.2 per il cedente, l'affittuario o l'usufruttuario che non ottemperino nei 60 giorni stabiliti agli obblighi richiesti, prevede il pagamento di un'adeguata sanzione pecunaria.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, non credo che i comuni, soprattutto in questo periodo, svolgano un gran lavoro di rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali, nè che si verifichino moltissimi trasferimenti della gestione e delle titolarità delle imprese.

Il Governo riteneva che il sindaco che rilascia tali autorizzazioni, proprio nelle sue funzioni di ufficiale di Governo, dovesse poi comunicarle al questore; nell'altro ramo del Parlamento - a mio avviso giustamente - considerata anche la funzione che svolge oggi il segretario comunale, si è ritenuto che tale compito dovesse essere affidato a quest'ultimo funzionario che poi, sostanzialmente, è quello preposto a concedere questo tipo di autorizzazioni. Ritengo che tutto ciò sia opportuno soprattutto ai fini che ci si propone di ottenere con il disegno di legge in esame. Ripeto, non credo che tale procedura costituisca un grosso aggravio di lavoro per i comuni, in quanto le licenze non si rilasciano tutti i giorni e, ogni volta che si verifica il trasferimento della gestione della titolarità dell'azienda, il segretario comunale può agevolmente effettuare le comunicazioni del caso.

Questa norma non si applica per il passato come si evince dal comma 2 dell'articolo 8 che recita: «Le disposizioni di cui al comma 1 si

applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge». Quindi, per le autorizzazioni rilasciate e per i trasferimenti avvenuti prima dell'entrata in vigore di questa legge non si deve procedere ad alcuna comunicazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.2, desidero far presente che esso fa riferimento soltanto alla cessione di una attività commerciale e non anche all'inizio dell'attività commerciale stessa. Infatti, la comunicazione non dovrà più essere effettuata dal segretario comunale, ma dal cedente, il quale dovrà corrispondere una sanzione di 200.000 lire qualora non ottemperi a tale obbligo nel termine di 60 giorni. È previsto che le 200.000 lire vengano versate all'ufficio del registro, ma non si sa in quale capitolo di bilancio confluiranno queste somme.

Per questi motivi, esprimo parere contrario sull'emendamento 8.2.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2.

MASIELLO. Signor Presidente, devo dire in relazione ai due emendamenti in esame, che mi sembra che i proponenti siano caduti in contraddizione. Infatti, se da una parte essi hanno teso ad alleggerire l'onere burocratico che grava sui cittadini, dall'altra si sono poi preoccupati (e non sono d'accordo) dei notai e dei segretari comunali. Sono stato sindaco e vi posso assicurare che si tratta di un adempimento di minima entità. Pertanto, mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 8, la cui normativa non rappresenta un notevole aggravio per l'ente comunale, che con i propri uffici può provvedere alle comunicazioni.

Onorevoli colleghi, desidero far presente che in quest'ultimo periodo le associazioni criminali stanno investendo in attività commerciali, facendosi cedere oppure subentrando non sempre in maniera lecita e in base ai prezzi di mercato (potrei citare a questo proposito il caso dell'imprenditore Grassi che si è verificato in Sicilia). Allora, ritengo che sia opportuno che la questura venga a conoscenza di tali trasferimenti.

In conclusione, dichiaro il nostro voto contrario sull'emendamento 8.1, che tende alla soppressione dell'articolo 8, e sull'emendamento 8.2, per le motivazioni di ordine tecnico adottate dal relatore.

PREIONI. Signor Presidente, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento 8.1 oltre che per le ragioni esposte in maniera molto convincente dal senatore Roscia, anche per un'altra considerazione. Ritengo che sia sostanzialmente inutile prevedere un'altra comunicazione oltre quelle che già vengono effettuate in altre sedi. Dobbiamo tener presente che quando un esercizio commerciale viene trasferito, a seguito di accordi leciti, già sono state effettuate tutte le comunicazioni. Il problema, caso mai, si ha quando si verificano cessioni di attività commerciali in maniera sommersa e nascosta e nell'esercizio dell'attività continua a comparire lo stesso soggetto, che invece ne ha trasferito sostanzialmente l'uso e la gestione ad altri. Quindi, è inutile palesare fatti che già sono manifesti e che tutti possono constatare. Il problema

semmai - come ho già detto - è quello di verificare e di accertare se l'esercizio commerciale venga effettivamente gestito dal titolare, dall'intestatario della concessione o della licenza, e questo non è un problema che può essere risolto semplicemente con una comunicazione effettuata dal segretario comunale, il quale non fa altro che ripetere e certificare fatti che sono già documentati. Non si tratta di procedere a controlli cautelari, ma a controlli sostanziali, che dovrebbero essere effettuati dall'autorità di pubblica sicurezza, dalla guardia di finanza e da tutti gli organi preposti all'ordine pubblico (che debbono verificare che la realtà corrisponda alla documentazione). È inutile caricare i comuni di ulteriori comunicazioni che non verrebbero utilizzate in maniera proficua.

Anche se do atto agli estensori del disegno di legge della loro buona fede, ritengo che l'articolo 8 sia inutile da un punto di vista sostanziale e che carichi di ulteriori oneri burocratici le amministrazioni comunali (che già ne hanno tanti ed anche di superflui). Nell'amministrazione pubblica le pratiche vengono smaltite con estrema lentezza dai dipendenti pubblici, la cui capacità lavorativa è poco più che nulla, soprattutto perchè vengono diretti e gestiti non proficuamente. Quindi se venisse introdotta questa norma, si determinerebbe un inutile aggravio di costi: i comuni, soprattutto quelli medi e grandi, sarebbero costretti ad impiegare apposito personale per tali adempimenti (magari per un numero limitato di trasferimenti), sempre in ossequio a quella visione burocratica del lavoro presente nell'amministrazione pubblica.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Roscia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1 presentato dai senatori Roscia e Pagliarini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dai senatori Roscia e Pagliarini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

PINTO. Signor Presidente, non sono mai intervenuto durante l'esame di questo provvedimento in quanto mi sono sempre rimesso alle precise osservazioni, da me condivise, del relatore Di Lembo e del rappresentante del Governo.

Nell'annunciare il mio voto favorevole sull'articolo 8 colgo l'occasione della gradita presenza del sottosegretario Mazzuconi per rivolgergli un invito. Nell'articolo 8 tra gli obblighi posti a carico del segretario comunale (che ritengo opportuni e non gravosi) non compare quello relativo alla comunicazione della cessazione di attività commerciali. Il senatore Masiello, nel suo ultimo intervento, si è riferito, rapidamente e puntualmente, ad una situazione che si registra soprattutto in alcune zone del nostro Paese: la cessazione di attività

commerciali non spontanea, non volontaria (dopo un certo periodo di tempo - due o tre mesi - subentra un'altra persona nella gestione dell'attività commerciale). Pertanto, invito l'onorevole Sottosegretario a che sia valutata l'opportunità di rendere obbligatoria per i segretari comunali (magari mediante l'emanazione di una circolare da parte del Ministero dell'interno) anche la registrazione delle cessazioni di attività commerciali.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Pinto, lei si riferisce alla cessazione dell'esercizio con il trasferimento?

PINTO. Il titolare di un esercizio comunica al Comune la cessazione dell'attività senza motivarla; troppo spesso avviene che dopo poco tempo vi è la ripresa dell'attività sotto nome diverso e tale ripresa ovviamente figura come nuova autorizzazione. Queste cessazioni non sono sempre spontanee e volontarie. I dati in possesso del questore possono rivelarsi estremamente preziosi, proprio perchè possono fornirci chiarimenti su tale problema.

Voterò a favore del testo dell'articolo 8 ma, pur non intendendo modificarlo per evitare di rinviare il provvedimento alla Camera dei deputati, debbo raccomandare all'attenzione del Governo, in particolare del Ministero dell'interno, l'opportunità di ricorrere ad una circolare per rendere obbligatoria per i segretari comunali anche la registrazione delle cessazioni di attività commerciali, che a volte dipendono da veri e propri ricatti.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vi è una profonda differenza tra cessazione dell'attività in senso stretto e cessazione che nasconde in realtà un subingresso. L'articolo 8 attualmente al nostro esame regola proprio il problema del subingresso. Certo nel caso di definitiva cessazione dell'attività commerciale potrebbero registrarsi elementi negativi, ma a mio parere non esistono obiettivi motivi di allarme. Tale allarme scatta invece nel momento in cui la cessazione cela un subingresso.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il senatore Pinto pone il problema di una cessazione di attività che sia il presupposto di un inizio doloso o estorto di una nuova attività. Egli perciò propone una sorta di censimento anagrafico delle cessazioni. Invito quindi il senatore Pinto a presentare un ordine del giorno in tal senso che, preannuncio, avrebbe da parte mia pieno sostegno.

MASIELLO. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo 8 del provvedimento al nostro esame ed esprimo fin da ora il mio assenso sulle osservazioni del senatore Pinto. In base alla mia esperienza amministrativa posso affermare che molto spesso si verifica che, soprattutto per le tabelle commerciali contingentate, un soggetto è costretto a smettere la propria attività affinché si liberi un posto: solo in questo modo si può ottenere una nuova autorizzazione. Non si tratta di un vero e proprio subingresso perchè in realtà non vi è alcun rapporto contrattuale tra il cedente e il subentrante. Si tratta di due autonome e

distinte attività: la prima è la cessazione, che libera comunque il posto per la tabella contingentata; la seconda è la richiesta di una nuova autorizzazione. Tale richiesta viene comunicata al questore, ma non gli viene comunicata la cessazione precedente che potrebbe essere collegata in maniera non trasparente con la nuova autorizzazione. In alcuni casi si tratta di un vero e proprio disegno criminoso complesso.

Per tutti questi motivi condivido le osservazioni del senatore Pinto e preannuncio, fin da ora, la mia adesione al suo ordine del giorno. Ritengo, infatti, che la strada dell'ordine del giorno prospettata dal sottosegretario Murmura sia il sistema migliore per ovviare a questo inconveniente, senza modificare il testo dell'articolo 8.

PINTO. Accogliendo l'invito del Governo presento il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia,

riunita per l'approvazione del disegno di legge n. 1278, recante "Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli"

raccomanda al Governo:

di sollecitare i segretari comunali a provvedere alle comunicazioni al questore di cui all'articolo 8 del citato disegno di legge anche con riferimento alle cessazioni di attività commerciali».

0/1278/2/2

PINTO

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole su questo ordine del giorno.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

PINTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del

codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Lo metto ai voti.

È approvato.

È stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo di un articolo:

«Art. ...

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa per le società commerciali l'obbligo di allegare alla dichiarazione dei redditi l'elenco dei soci.

2. È soppresso lo schedario Nazionale dei Titoli Azionari».

9.0.1

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PAGLIARINI

ROSCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando si fa appello alla necessità di lottare contro la criminalità organizzata (mafia, camorra, 'ndrangheta) è molto difficile non rispondere e non comportarsi secondo la suggestione derivante da un tale appello. Anch'io soggiaccio a questa suggestione, ma non fino al punto da votare a favore del provvedimento.

Dichiaro la mia astensione sul disegno di legge anzitutto perchè sostanzialmente ritengo che le norme in esso contenute non abbiano una particolare efficacia. In sostanza si tratta infatti di ammassare ulteriori pezzi di carta in numerosi uffici; probabilmente questi pezzi di carta giaceranno a lungo senza essere consultati e alla fine saranno dimenticati.

In secondo luogo le norme relative alla pubblicità dei trasferimenti e ai depositi dei bilanci, accompagnati dall'elenco dei soci, comportano maggiori spese. Tale onere creerà un nuovo, aggravio a carico del mondo produttivo. Non credo che soprattutto in questo momento sia il caso di gravare il mondo produttivo di ulteriori oneri.

In terzo luogo non ritengo che il provvedimento al nostro esame ci consenta di raggiungere risultati efficienti nel campo della lotta alla criminalità organizzata, anche perchè, come ho già fatto presente nel corso della discussione generale, temo che il disegno di legge si risolverà solo in un grosso affare per le società fiduciarie, che riceveranno il mandato di coprire la titolarità delle quote delle società a responsabilità limitata.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA